Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 14 DICEMBRE 1967:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 78 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre gennaio-giugno 1967).

(9362)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 14 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968 (dalla serie 1ª/1968 alla serie 31ª/1968), emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e al decreto ministeriale 27 febbraio 1958. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella nona ed ultima estrazione eseguita il 1° dicembre 1967. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(11617)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1164**.

Raddoppiamento della cattedra di urbanistica nella facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1966-67, 132 posti di professore universitario di ruolo dei 150 istituiti, per l'anno medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la deliberazione con la quale la facoltà di architettura dell'Università di Firenze chiede che il posto di professore di ruolo assegnatole con il precitato decreto del Presidente della Repubblica per il raddoppiamento della cattedra di disegno dal vero venga destinato al raddoppiamento di altra cattedra della stessa facoltà;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di accogliere la richiesta destinando il posto anzidetto al raddoppiamento della cattedra di urbanistica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente modificato nel senso che il posto di professore di ruolo, già assegnato alla facoltà di architettura dell'Università di Firenze, con effetto dall'anno accademico 1966-67, per il raddoppiamento della cattedra di disegno dal vero, deve intendersi destinato al raddoppiamento della cattedra di urbanistica nella stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1967, n. **1165**.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1511. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	L.	2.000.000.000
Cap. n. 1552. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali ed ai militari di truppa, ecc.	»	1.187.000.000
Cap. n. 4001. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	300.000.000
Cap. n. 4002. — Stipendi, ecc. ai sottufficiali Paghe ai militari di truppa, ecc.	»	6.542.000.000
	L.	10.029.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1166**.

Modifica dello statuto della fondazione di religione « Opera diocesana della preservazione della fede », con sede in Agrigento.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la modificazione apportata all'art. 1, lett. *b*), dello statuto della fondazione di religione « Opera diocesana della preservazione della fede », con sede in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1167**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Vizzolo Predabissi (Milano).

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 4 agosto 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo in Vizzolo Predabissi (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia, con il patrimonio costituito da due appezzamenti di terreno, su cui insistono l'edificio sacro e le opere parrocchiali, stralciati, in forza del decreto canonico sopra citato, da quello della chiesa prepositurale della Natività di S. Giovanni Battista, in Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1168**.

Trasformazione del fine e modifica della denominazione e dello statuto dell'Ospedale « Roscio », con sede in Albavilla (Como).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate la trasformazione del fine, la modifica della denominazione e il nuovo statuto dell'Ospedale « Roscio », con sede in Albavilla (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1169**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Achille martire, in Roma.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 21 ottobre 1957, integrato con altro decreto del 17 gennaio 1967 e con due dichiarazioni dei 28 febbraio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Achille martire, in Roma - Villaggio Talenti, ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 18. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Composizione del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Considerato che il triennio di durata in carica dei componenti il collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, è stato prorogato per effetto delle leggi 6 dicembre 1964 n. 1320 e 13 luglio 1965, n. 837;

Vista la nota n. 11158, in data 28 luglio 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato i risultati delle elezioni dei tre membri effettivi e due supplenti del proprio collegio sindacale, previsti dall'art. 20 precitato, da parte dell'assemblea nazionale dei presidenti delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, svoltesi il 1° febbraio 1967 ed ha rimesso il verbale delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 138407 dell'8 giugno 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la nomina del membro effettivo in rappresentanza del Ministero medesimo in seno all'organo di controllo della Federazione in questione;

Decreta:

Il collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani risulta composto come segue:

Orga dott. Luigi, presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Russo dott. Salvatore, membro effettivo, nominato dal Ministero del tesoro;

De Vito Salverino, Gasparri Ulderico, Solinas Antonio, membri effettivi e Hofer Antonio, Ruggieri Nicola, membri supplenti, eletti dall'assemblea nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

(12385)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bronco-Lion », della ditta Lion farmaceutici di Milano. (Decreto di revoca n. 4104/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 26 aprile 1962 con i quali sono state registrate, rispettivamente, ai nn. 19.395 e 19.395/1 la specialità medicinale denominata « Bronco-Lion » (6 supposte da gr. 2,5 adulti), e la serie pediatrica (6 supposte da gr. 1,5), a nome della ditta Lion farmaceutici, con sede in Milano, via Tavazzano, 16, preparata nella officina farmaceutica della ditta Istituto farmacobiologico Sernagiotto, sita in Milano, via T. Morgagni, 2;

Vista la domanda in data 6 gennaio 1963 della ditta Faro farmaceutici, con sede in Roma, via di Porta Lavernale, 20, intesa ad ottenere il trasferimento di registrazione della suddetta specialità medicinale a proprio nome, nonchè variarne la denominazione da Bronco-Lion in Broncofaro, in corso di istruttoria;

Considerato che a distanza di circa due anni, la ditta Faro non ha provveduto a regolarizzare la registrazione della specialità a proprio nome;

Considerato che allo scopo di accertare la posizione del prodotto, sono stati prelevati presso la ditta Faro campioni della specialità, dal cui esame è risultato quanto segue:

a) sugli stampati in luogo della denominazione della ditta titolare della registrazione « Lion farmaceutici » risulta indicata la « Faro farmaceutici »;

b) non risulta indicata l'officina di produzione « Istituto farmacobiologico Sernagiotto di Milano »;

c) sul foglio illustrativo sono state aggiunte le indicazioni « sedativo della tosse - fluidificante » non autorizzate da questo Ministero;

Considerato che l'esito del controllo, eseguito presso l'Istituto superiore di sanità, sui predetti campioni è stato non favorevole in quanto la quantità dell'etere guaiacolglicerico è risultata inferiore a quella dichiarata (— 48,8 %) e la quantità di cloridrato dell'estere metilico della cisteina è risultata inferiore a quella dichiarata (— 23 %);

Considerato, infine, che contrariamente alla affermazione della ditta Faro, secondo la quale i campioni prelevati appartenevano a « confezioni in prova », altri campioni aventi lo stesso numero di preparazione sono stati reperiti in commercio e prelevati presso il deposito di prodotti medicinali « Rossi e Limone » di Caserta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 e 3 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La registrazione della specialità medicinale denominata « Bronco-Lion » (supposte adulti) e la serie pediatrica, registrate, rispettivamente, ai nn. 19.395 e 19.395/1 con decreti in data 26 aprile 1962 è revocata.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12525)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1967.

Rettifica del decreto ministeriale 4 marzo 1967, concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale « Bidotan » della ditta Fyshmed di Roma. (Rettifica al decreto di revoca n. 4055/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 ottobre 1960 con il quale è stata registrata al n. 17.715 la specialità medicinale « Bidotan fiale liofilizzate da 500 mcg, a nome della ditta Fyshmed, con sede in Roma, via C. Mirabello, 26, ora piazza Navona, 49, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Medital, sita in Pomezia (Roma), via Petronella;

Visto il decreto in data 5 agosto 1964, con il quale è stata autorizzata la produzione della specialità medicinale presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal S.r.l. con sede in Roma, via Dardanelli, 11;

Visto il proprio decreto n. 4055/R del 4 marzo 1967 con il quale, sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 1966, è stata revocata, ai sensi dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la suddetta specialità medicinale, in quanto da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio a Ferrara, si è constatato che il contenuto delle fiale di liofilizzato è stato trovato alterato, solubile completamente in acqua con colorazione marrone;

Inoltre, il contenuto in vitamina B/12, determinato dopo adsorbimento delle impurezze su allumina acida, è risultato di mcg. 67 di cianocobalamina in forma libera, per ogni fiala (mentre il prodotto doveva contenere cianocobalamina combinata nella dose di gamma 500 per fiala);

Considerato che, per errore materiale a tale decreto di revoca, nel dispositivo è stato riportato il decreto 12 ottobre 1960 anzichè quello in data 5 agosto 1964 e non è stato precisato che i campioni trovati in commercio sono risultati preparati dall'officina farmaceutica della ditta Medital, sita in Pomezia (Roma);

Ritenuto che, pertanto, si debba procedere alla rettifica del decreto suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Il decreto n. 4055/R del 4 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, pagina 1444 del 17 marzo 1967, deve intendersi modificato come segue:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Bidotan, fiale liofilizzate da mcg. 500, registrata in data 5 agosto 1964, n. 17.715, a nome della ditta Fyshmed S.p.A., con sede in Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12524)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Revoca, su rinuncia, nei confronti della ditta O.R.M.A. - Istituto terapeutico romano, S.r.l. delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici e biologici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 918, n. 919 e n. 920 in data 22 maggio 1957 con i quali la ditta O.R.M.A. Istituto terapeutico italiano I.T.R. S.r.l., fu autorizzata ad attivare in Roma, via dei Salentini n. 1, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche, già regolarmente registrate, prodotti biologici, già regolarmente registrati, nonchè i seguenti prodotti biologici, salva la prescritta registrazione:

1) Androlone, fiale;
2) Cortisolo emisuccinato I.T.R., fiale;
3) Epacrinolo complex, fiale;
4) Cutevit, pomata;
5) Enantest, fiale;

ed alla produzione di preparati galenici, in tutte le forme farmaceutiche;

Visto il decreto ministeriale n. 3217 in data 21 settembre 1964, con il quale la ditta sopra indicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, prodotti chimici e biologici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 2 ottobre 1967 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Roma, via dei Salentini n. 1, di aver completamente smantel-

lato e trasferito le attrezzature tecniche e che in tale sede non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate su rinuncia, a seguito di attivazione di officina farmaceutica in altra sede, nei confronti della ditta O.R.M.A. - Istituto terapeutico romano S.r.l., le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nonchè prodotti chimici e biologici da usare in medicina, nella officina farmaceutica sita in Roma, via dei Salentini n. 1, concesse con i decreti A.C.I.S. n. 918, n. 919, n. 920 in data 22 maggio 1957 e con il decreto ministeriale n. 3217 in data 21 settembre 1964.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12526)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chemioterapico Beta, sita in Salò (Brescia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2707 in data 1° febbraio 1960 e n. 2726 in data 24 marzo 1960 con i quali la ditta Laboratorio chemioterapico Beta fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Salò (Brescia), via IV Novembre n. 15, rispettivamente specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici nelle forme farmaceutiche: soluzioni in genere, fiale, pomate, supposte, polveri, granulati, compresse, ovuli, cachets;

Vista la comunicazione in data 8 agosto 1967 con la quale la ditta in parola ha dichiarato che l'officina farmaceutica sita in Salò (Brescia), via IV Novembre n. 15, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature smantellate e che in tale sede non sarà continuata alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate su rinunzia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, nei confronti della ditta Laboratorio chemioterapico Beta, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Salò (Brescia), via IV Novembre n. 15, concesse con i decreti ministeriali n. 2707 in data 1° febbraio 1960 e n. 2726 in data 24 marzo 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12522)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Birs Tecnica S.p.A. », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Birs Tecnica S.p.A. », con sede in Firenze, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di merci varie, di cui ai seguenti Mod. B-Import, emessi dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze: n. 6588774 del 16 giugno 1964 - n. 6588867 del 13 luglio 1964 - n. 6588874 del 15 luglio 1964 - n. 6588920 del 28 luglio 1964 - n. 6588936 del 31 luglio 1964 - n. 6588937 del 31 luglio 1964 - n. 6588938 del 31 luglio 1964 - n. 6588967 del 7 agosto 1964 - n. 6588995 del 17 agosto 1964 - n. 6589301 del 5 novembre 1964 - n. 6589608 del 7 gennaio 1965 e n. 6589637 dell'11 gennaio 1965;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi mediante fideiussioni della Banca nazionale del lavoro, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti le merci indicate nei benestari bancari sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate mediante fideiussioni della Banca nazionale del lavoro in lire italiane 12.406.052 (dodicimilioniquattrocentoseimilacinquantadue).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(12448)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Istituto chimico internazionale » del dott. Giuseppe Rende s.n.c., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 ottobre 1955, con il quale la ditta « Istituto Chimico Internazionale » del dottor G. Rende s.n.c. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Euclide Turba n. 4, prodotti biologici;

Visti i decreti dell'Alto Commissario n. 474 e n. 475, ambedue in data 3 marzo 1956, con i quali la ditta suindicata fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Euclide Turba n. 4, specialità medicinali chimiche, nonchè preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche con esclusione della forma farmaceutica confetti;

Vista la comunicazione in data 2 ottobre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato che la propria officina farmaceutica sita in Roma, via Euclide Turba n. 4, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature sono state completamente smantellate e trasferite e che in tale sede la ditta predetta non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 23 marzo 1937, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Roma, via Euclide Turba n. 4, concesse alla ditta « Istituto Chimico Internazionale » del dott. Giuseppe Rende s.n.c. con i decreti A.C.I.S. in data 10 ottobre 1955 ed in data 3 marzo 1956, n. 474 e n. 475.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12521)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1967.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956, 8 marzo 1961 e 18 settembre 1965, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957, n. 64 del 13 marzo 1961 e n. 260 del 13 ottobre 1965, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1968 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

mercoledì 17 gennaio, giovedì 15 febbraio, venerdì 15 marzo, giovedì 11 aprile, mercoledì 15 maggio, lunedì 17 giugno, lunedì 15 luglio, lunedì 19 agosto, lunedì 16 settembre, mercoledì 16 ottobre, giovedì 14 novembre, giovedì 12 dicembre.

Riporti:

giovedì 18 gennaio, venerdì 16 febbraio, lunedì 18 marzo, venerdì 12 aprile, giovedì 16 maggio, martedì 18 giugno, martedì 16 luglio, martedì 20 agosto, martedì 17 settembre, giovedì 17 ottobre, venerdì 15 novembre, venerdì 13 dicembre.

Compensi:

venerdì 19 gennaio, lunedì 19 febbraio, mercoledì 20 marzo, martedì 16 aprile, venerdì 17 maggio, mercoledì 19 giugno, mercoledì 17 luglio, mercoledì 21 agosto, mercoledì 18 settembre, venerdì 18 ottobre, lunedì 18 novembre, lunedì 16 dicembre.

Spunta:

lunedì 22 gennaio, martedì 20 febbraio, giovedì 21 marzo, mercoledì 17 aprile, lunedì 20 maggio, giovedì 20 giugno, giovedì 18 luglio, giovedì 22 agosto, giovedì 19 settembre, lunedì 21 ottobre, martedì 19 novembre, martedì 17 dicembre.

Fogli:

mercoledì 24 gennaio, giovedì 22 febbraio, lunedì 25 marzo, venerdì 19 aprile, mercoledì 22 maggio, lunedì 24 giugno, lunedì 22 luglio, lunedì 26 agosto, lunedì 23 settembre, mercoledì 23 ottobre, giovedì 21 novembre, giovedì 19 dicembre.

Errori:

venerdì 26 gennaio, lunedì 26 febbraio, mercoledì 27 marzo, martedì 23 aprile, lunedì 27 maggio, mercoledì 26 giugno, mercoledì 24 luglio, mercoledì 28 agosto, mercoledì 25 settembre, venerdì 25 ottobre, lunedì 25 novembre, lunedì 23 dicembre.

Titoli:

martedì 30 gennaio, mercoledì 28 febbraio, venerdì 29 marzo, venerdì 26 aprile, mercoledì 29 maggio, venerdì 28 giugno, venerdì 26 luglio, venerdì 30 agosto, venerdì 27 settembre, martedì 29 ottobre, mercoledì 27 novembre, venerdì 27 dicembre.

Liquidazione:

mercoledì 31 gennaio, giovedì 29 febbraio, lunedì 1° aprile, lunedì 29 aprile, giovedì 30 maggio, lunedì 1° luglio, lunedì 29 luglio, lunedì 2 settembre, lunedì 30 settembre, mercoledì 30 ottobre, giovedì 28 novembre, lunedì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
febbraio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
marzo: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31;
aprile: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28;
maggio: 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 26;
giugno: 1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
luglio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
agosto: 3, 4, dal 5 al 15 ferie, 17, 18, 24, 25, 31;
settembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
ottobre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
novembre: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
dicembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1184 del 6 dicembre 1967. Pagamento del sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre 30 kW dovuto dalla Società subalpina imprese ferroviarie.

Con circolare n. 1184 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944 n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Viste le domande in data 31 ottobre 1955, 29 ottobre 1956 e 30 marzo 1961, con le quali la società Subalpina imprese ferroviarie, che gestisce la ferrovia Spoleto-Norcia, chiese di ottenere, per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 31 luglio 1955, l'esonero dal pagamento sia del sopraprezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 46 del 15 marzo 1946, sia del sopraprezzo di cui al cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, per la energia elettrica acquistata dalla Azienda elettrica municipale di Spoleto;

Visto il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi n. 952 dell'11 novembre 1961, con il quale fu respinta la suddetta richiesta di esonero;

Vista la successiva decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n. 193 del 25 gennaio 1967, che ha annullato il citato provvedimento n. 952;

Visto il provvedimento n. 46 del 15 marzo 1946 e successive modificazioni, riguardanti l'applicazione a carico degli utenti di un sopraprezzo termoelettrico;

Considerato che non può essere presa in esame la domanda della predetta società Subalpina di essere esonerata dal pagamento del sopraprezzo termoelettrico, in quanto il provvedimento n. 46 del 15 marzo 1946 ha espressamente limitato tale esonero agli autoproduttori, alle utenze sottese ed alle Ferrovie dello Stato per la sola energia destinata alla trazione;

Visti i provvedimenti Comitato interministeriale prezzi n. 348, n. 354, n. 368, n. 507 e n. 620, rispettivamente in data 20 gennaio, 23 febbraio, 21 maggio 1953, 4 agosto 1955 e 28 dicembre 1956, contenenti, tra l'altro, le norme per l'applicazione di sopraprezzi a carico degli utenti per forniture di energia elettrica con potenza superiore a 30 kW, nonchè le norme per ottenere l'esonero dal pagamento di detti sopraprezzi;

Considerato che la domanda di esonero dal pagamento del sopraprezzo cui al provv. n. 348 dal 1° febbraio 1953 al 31 ottobre 1955 è stata presentata dalla società Subalpina soltanto nel novembre del 1955 per ottenere l'esonero con decorrenza dal 1° febbraio 1953, in difformità di quanto stabilito dal citato provvedimento n. 354;

Considerato che per il periodo dal 1° novembre 1955 al 30 giugno 1957 la tariffa pagata dall'utente Subalpina risulta superiori di L. 0,50, al kWh al prezzo parametro (tariffa unificata per la potenza di 30 kW al livello 1,33) e pertanto detta società ha diritto ad esonero parziale;

Considerato che per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 agosto 1961 il prezzo pagato dall'utente predetto risulta inferiore al prezzo parametro più gli importi dei sopraprezzi previsti, per cui è dovuto l'intero sopraprezzo;

Visto il motivato parere espresso dalla Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) che la società Subalpina imprese ferroviarie esercente la ferrovia Spoleto-Norcia, per il periodo dal 1° febbraio 1953 al 31 ottobre 1955, è tenuta, per l'energia riportata in corrente alternata e da essa prelevata, al pagamento, in favore della cassa conguaglio tariffe elettriche, dell'intera aliquota di sopra-

prezzo stabilita dal cap. 8° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e dal successivo provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955;

2) che la predetta società, per il periodo dal 1° novembre 1955 al 30 giugno 1957, è tenuta, per l'energia riportata in corrente alternata da essa prelevata, al pagamento di un sopraprezzo limitato a L. 0,50 al kWh., quale differenza tra il costo dell'energia riportata in corrente alternata a carico dell'utente ed il prezzo parametro;

3) che la società stessa, per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 agosto 1961, è tenuta, per l'energia prelevata dall'Azienda elettrica municipale di Spoleto, al pagamento dell'intera aliquota di sopraprezzo di cui al cap. 8° del ripetuto provvedimento n. 348 ed al successivo provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha infine rilevato che la domanda, presentata dalla società Subalpina imprese ferroviarie per ottenere l'esonero dal pagamento del sopraprezzo termoelettrico, non può essere presa in considerazione.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. *il presidente*
Il Ministro delegato:
ANDREOTTI

(12878)

Provvedimento n. 1186 del 6 dicembre 1967
Specialità medicinali

Con circolare n. 1186 del 6 dicembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ex elenco delle specialità medicinali

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1179 del 27 settembre 1967 (LXXXIX elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 ottobre 1967:

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	REZZO
1. *Agruvit*	Lepetit, Roma	bustine 2 da gr. 10 al 10 %	200
2. *Desenepar*	Ist. Farmacobiologico Giustini, Milano	compresse 30	1.000
3. *Epadora B/12*	Ist. Farmacobiologico Giustini, Milano	fiale 5 × 1 cc.	1.250
4. *Epatector*	Ist. Farmacobiologico Giustini, Milano	sciroppo	1.540
5. *Epatoxfen*	Dima, Roma	perle 50	800
6. *Idrovaccino Pd liof. per via orale contro la pseudo peste aviarie*	Ist. Zooprof. Sperimentale delle Venezie, Padova	dosi 100	550
7. *Pillole di Brera*	Antica Farmacia di Brera, Milano	pillole 24 da ½ dose	150
8. *Prenaton*	Crinos, Villaguardia (Como)	confetti 15	930
9. *Vaccino B/1 liof. per via oculo-congiuntivale o endonasale contro la pseudopeste aviare*	Ist. Zooprof. Sperimentale delle Venezie, Padova	dosi 100 dosi 500	500 2.200
10. *Vaccino contro la pseudo peste aviare a virus vivo ceppo B/1*	International Chemical Corporation, Roma	dosi 500 dosi 1000	2.500 4.500
11. *Vaccino vivo liof. contro il diftero-vaiolo aviare*	Ist. Zooprof. Sperimentale delle Venezie, Padova	dosi 50	300

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Roma, addì 6 dicembre 1967

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato:
ANDREOTTI

(12879)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Garibaldi Paonessa, Console della Repubblica Dominicana a Genova.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Laurin L. Laderoute, Vice console degli U.S.A. a Palermo.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fritz Rothschuh, Console di Germania a Milano.

(12669)

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jasper Michael Leadbitter, O.B.E., Console di Gran Bretagna a Palermo.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Victor Croquer Vega, Vice console del Venezuela a Genova.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arnoldo Fernandez Baudrit, Console di Costa Rica a Roma.

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leonardo Lorusso, Console onorario del Belgio a Bari.

(12670)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tisiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di tisiologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12969)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Condofuri

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 6 novembre 1967, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Condofuri avente la superficie di mq. 10.000, riportata nel catasto del predetto comune al foglio 67, particella 76 (parte).

(12592)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Salerno

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 6 novembre 1967, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Salerno avente la superficie di mq 48 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 63, particelle nn. 94, 95, 96, 198.

(12593)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 26 VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 26 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Donatelli Mario, con sede in Vicenza, via Legione Gallieno n. 1.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(12438)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 323 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 323 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Giarolli Maria, con sede in Vicenza, via Misericordia n. 40.

(12443)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 18 VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 18 VE », a suo tempo assegnato alla ditta Mazziol Vittorio, con sede in Venezia, via Castello n. 3484.

(12420)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di S. Giorgio di Piano (Bologna)

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1967, n. 1135, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di S. Giorgio di Piano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12453)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Brione (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12855)

Autorizzazione al comune di Tres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Tres (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12857)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.726.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12858)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12856)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.276.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12859)

Autorizzazione al comune di Alcara li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Alcara li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.918.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12860)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12861)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.089.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12862)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.806.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12863)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.444.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12864)

Autorizzazione al comune di Letoianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Letoianni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.391.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12865)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.052.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12866)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.306.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12867)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.288.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12868)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1967, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.981.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12869)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12870)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Valguarnera (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.231.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12871)

Autorizzazione al comune di Villa Speciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1967, il comune di Villa Speciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 13 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,22	624,20	624,23	624,25	624,22	—	624,25	624,25	624,25	624,25
$ Can.	577,45	577,70	578,20	578,05	577 —	—	578 —	578,05	577,40	577,40
Fr Sv.	144,64	144,60	144,68	144,67	144,65	—	144,66	144,67	144,66	144,65
Kr. D.	83,67	83,67	83,70	83,70	83,55	—	83,70	83,70	83,68	83,68
Kr. N.	87,40	87,41	87,4150	87,41	87,30	—	87,41	87,41	87,41	87,41
Kr. Sv.	120,63	120,62	120,63	120,625	120,65	—	120,635	120,625	120,63	120,63
Fol.	173,51	173,53	173,55	173,535	173,50	—	173,555	173,535	173,47	173,55
Fr. B.	12,57	12,575	12,5825	12,5750	12,575	—	12,5725	12,5750	12,57	12,575
Franco francese	127.27	127,26	127,30	127,275	127,25	—	127,275	127,275	127,27	127,275
Lst.	1500,36	1500,45	1500,80	1500,65	1500,50	—	1500,825	1500,65	1500,55	1500,50
Dm. occ.	156,73	156,82	156,83	156,815	156,75	—	156,84	156,815	156,76	156,80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,19125	24,10	—	24,193	24,19125	24,18	24,18
Escudo Port.	21,67	21,70	21,90	21,90	21,30	—	21,80	21,90	21,90	21,90
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,975	8,85	—	8,974	8,975	8,97	8,974

Media dei titoli del 13 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,25
1 Dollaro canadese	578,025
1 Franco svizzero	144,665
1 Corona danese	83,70
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	120,63
1 Fiorino olandese	173,545
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	127,275
1 Lira sterlina	1500,737
1 Marco germanico	156,827
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,974

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edilizia Garibaldini », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 novembre 1967, il dott. Claudio Bianchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edilizia Garibaldini », in sostituzione del dott. Marcello Lucidi.

(12590)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda di Arcioni Giovanna Eugenia, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 11 aprile 1931, n. 2580/206/I, e precisamente da « Arcioni » in « Arcon »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Arcioni Giovanna Eugenia, nata a Vertoiba il 16 ottobre 1903 e residente a Catania, via Grotte Bianche n. 99, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Arcon ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Catania sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 21 novembre 1967

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(12397)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Ritenuto di dover bandire un concorso per titoli per la copertura dei posti ancora vacanti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra, di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, e agli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego ed abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, articolo 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le seguenti altre categorie;

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni d terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 650), limitatamente agli eventi verificatis fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962 n. 1539, art. 11);

l) per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, per gli orfani e per le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, art. 1 e 12);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal l[illegible]n ziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 7);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione siano sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati con temporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 7, come ad esempio: invalido ed orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, ecc.).

Tutti i suddetti titoli dovranno essere elencati nella domanda.

I titoli che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, anche se siano stati indicati nelle domande stesse, non saranno presi in considerazione.

Art. 3.

Prova pratica di scrittura

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

La prova stessa non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

Del luogo e del giorno in cui detta prova sarà svolta, sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova pratica di scrittura in base ai criteri che verranno da essa preventivamente determinati.

La votazione complessiva sarà determinata sommando al punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica di scrittura.

Art. 4.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possono essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Art. 5.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 3.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni del l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione del l'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale de Ministero del lavoro e della previlenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 4;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, a seconda dei casi, copia o estratto del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 5.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 7.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

1) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

2) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

3) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

4) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

5) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

6) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal prefetto;

8) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli

orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzata dal prefetto;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 4) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal prefetto;

13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nel precedente n. 8) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, legalizzato dal prefetto;

15) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

16) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

19) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

20) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

21) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 20, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

22) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 4. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 6;

23) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

24) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

25) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, della autorità militare.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova inservienti nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limtie di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni,

gli altri assegni fissi, nonché il premio speciale previsto dall'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nella misura stabilita dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore a ispettore superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore rispettivamente a consigliere di seconda classe o equiparata e a segretario o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1967
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 77

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII bis - Via Flavia, 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . provincia di . . . .) il giorno . . domiciliato in . . . . (provincia di .) via ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli a diciannove posti di inserviente nel ruolo della carriera del personale ausiliario dello Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di compimento degli studi di istruzione elementare in data . . presso la scuola di . . di essere cittadino italiano. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . dal . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il possesso dei titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Roma, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dall'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: Bosco

(10660)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12815, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 261, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i compartimenti sotto indicati:

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a mille posti di aiuto macchinista in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni esaminatrici.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Colla ing. Ezio, ispettore capo, presidente;
Sempio ing. Giovanni, ispettore principale, membro;
Arri Remigio, capo deposito superiore a. r., membro;
Maccario geom. Mario, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Alosi ing. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Amerio Giuseppe, capo deposito sovr. a. r., membro;
Rizzolo dott. Sergio, segretario capo, segretario;
Razè dott. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Lepore p. i. Gaetano, capo tecnico sovr. a. r., membro;
Dall'Osso Stelio, segretario capo, segretario.
Nerozzi geom. Rolando, ispettore principale, membro;
Vercesi Pasquale, capo tecnico superiore a. r., membro;
Brusasco Sergio, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Barbieri dott. ing. Umberto, ispettore capo superiore, presidente;
Martinez dott. ing. Carlo, ispettore principale, membro;
Del Fanti Dario, capo deposito sovr. a. r., membro;
Zavattaro rag. Aldo, segretario superiore, segretario.

Sottocommissioni:

Lancerotti dott. ing. Giordano, ispettore capo, membro;
Vecchietti Giovanni, capo tecnico superiore, membro;

Stella ved. Teresa nata Guaiti, segretario capo, segretario;
Della Selva dott. ing. Andrea, ispettore di 1ª classe, membro;
Gitto Luigi, capo deposito sovr. a. r., membro;
Guareschi Silvio, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Castellani dott. ing. Quirito, ispettore capo superiore, presidente;
Covelli ing. Silvino, ispettore principale, membro;
Torreggiani Giulio, capo deposito superiore a. r., membro;
Pigozzi rag. Aldo, segretario superiore, segretario
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggregato per la lingua tedesca.

Sottocommissione:

Adami prof. ing. Luciano, ispettore principale, membro;
Rizzi Luigi, capo deposito superiore, membro;
Gini Elio, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Di Stasi dott. ing. Giovanni, ispettore capo, presidente;
Turrini dott. ing. Armando, ispettore di 1ª classe, membro;
Mazzarolo Angelo, capo deposito superiore, membro;
Rossi Sergio, segretario superiore, segretario.

Sottocommissione:

Marra dott. ing. Elio, ispettore principale, membro;
Pacchioni Giancarlo, capo deposito superiore, membro;
Noto Francesco, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Cubana dott. ing. Michele, ispettore capo, presidente;
Russo dott. ing. Rosario, ispettore principale, membro;
Zanier p. i. Nereo, capo deposito superiore, membro;
Serasin Fabio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Mangoni dott. ing. Luciano, ispettore capo, presidente;
Villa dott. Franco, ispettore principale, membro;
Piersimoni Gino, capo deposito superiore, membro;
Zorzin geom. Primo, segretario superiore di 1ª classe, segretario.

Sottocommissione:

Mela dott. ing. Paolo, ispettore di 1ª classe, membro;
Catanzariti Pasquale, capo deposito sovr. a. r., membro;
Sensi Aldo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

De Costanzo dott. ing. Alberto, ispettore capo, presidente;
Camisasca dott. ing. Cesare, ispettore principale, membro;
Piccinini Mario, capo deposito superiore, membro;
Benedetti Otello, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissione:

Cardosi ing. Aldo, ispettore principale, membro;
Scalise p. i. Mario, capo deposito superiore, membro;
Ciaraldi Silvio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Natrella dott. ing. Vincenzo, ispettore capo, presidente;
Salvatore dott. ing. Francesco, ispettore di 1ª classe, membro;
Iustini Giampietro, capo deposito superiore, membro;
Marinelli Manlio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Masucci dott. ing. Luigi, ispettore capo, presidente;
Amodio dott. ing. Umberto, ispettore principale, membro;
Castellano p. i. Francesco, capo tecnico superiore, membro;
Corsale dott. Gennaro, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

D'Alessandro dott. ing. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Lombi p. i. Franco, capo tecnico sovr. a. r., membro;
Corapi Libero, coadiutore capo, segretario;
Adamo dott. ing. Giulio, ispettore principale, membro;
Coppola p. i. Cesare, capo tecnico superiore, membro;
Strusi Giorgio, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI BARI

Pavone dott. ing. Mariano, ispettore capo superiore, presidente;
Catalano dott. ing. Roberto, ispettore principale, membro;
Morabito Domenico, capo deposito superiore, membro;
Di Giulio dott. Donato, segretario superiore, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Loria dott. ing. Aristide, ispettore capo superiore, presidente;
Loreto dott. ing. Carmine, ispettore di 1ª classe, membro;
Tretola Luigi, capo deposito superiore, membro;
Geria Antonino, segretario superiore, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Aronica dott. ing. Calogero, ispettore capo superiore, presidente;
Ferrante dott. Antonino, ispettore principale, membro;
Brigandì Gaetano, capo deposito superiore, membro;
La Marca Francesco Paolo, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Manunza dott. ing. Filippo, ispettore capo superiore, presidente;
Laneri dott. ing. Errico, ispettore capo di 1ª classe, membro;
Cozio Pietro, capo deposito superiore, membro;
Puddu Dario, coadiutore capo, segretario.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12752) *Il direttore generale*: FIENGA

Nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i compartimenti sotto indicati;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a seicento posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni esaminatrici:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Ammannati ing. Renzo, ispettore principale, presidente;
Torelli dott. Nunzio, capo tecnico principale, membro;
Lucchi geom. Leonida, ispettore principale a.r., membro;
Tartaglia dott. Mariano, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Marzini p. i. Bruno, segretario tecnico capo, membro;
Monari Giorgio, segretario tecnico capo, membro;
Malfatto Federico, segretario principale, segretario;
Mondelli p. i. Domenico, segretario tecnico capo, membro;
Cerruti geom. Felice, segretario tecnico capo, membro;
Minucelli Danilo, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Bolamperti p. i. Giuseppe, ispettore principale, presidente;
Bellucci p. i. Bruno, segretario tecnico superiore, membro;
Brutti p. i. Giuseppe, capo tecnico sovrintendente, membro;
Mazzarisi Pietro, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissioni:

Tancredi p. i. Ciro, capo tecnico superiore a.r., membro;
Tavecchia p. i. Giovanni, segretario tecnico capo, membro;
Gilardi G. Franco, coadiutore capo, segretario;
Franco dott. Vinicio, ispettore capo a.r., membro;
Cerciello p. i. Domenico, capo tecnico principale, membro;
Pescini Claudio, segretario principale, segretario;
Bissanti p. i. Donato, capo tecnico sovr. a.r., membro;
Bolla p. i. Teobaldo, segretario tecnico capo, membro;
Bonomo p. i. Danilo, segretario tecnico principale, segretario;
Armondi p. i. Luigi, capo tecnico principale, membro;
Pesce p. i. Sergio, segretario tecnico capo, membro;
Fattori p. i. Floris, segretario tecnico capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Fiordalisi dott. ing. Francesco, ispettore principale, presidente;
Benasi p. i. Claudio, capo tecnico superiore, membro;
Menecuzzo Sergio, capo tecnico principale, membro;
Bertelli Gabriele, coadiutore capo, segretario;
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggiunto per la lingua tedesca.

Sottocommissioni:

Bassi p. i. Antonio, segretario tecnico superiore di 1ª classe, membro;
Vantini p. i. Mario, segretario tecnico capo, membro;
Ronca rag. Roberto, segretario capo, segretario;
Potenza p. i. Bonaventura, capo tecnico sovr., membro;
Vantini p. i. Aldo, segretario tecnico capo, membro;
Ganassini Luigi, coadiutore capo, segretario;
Seri p. i. Romolo, capo tecnico superiore, membro;
Ottenio p. i. Decio, capo tecnico principale, membro;
Graziani Carlo, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Sabelli dott. ing. Costantino, ispettore capo superiore, presidente;
Navalesi p. i. Giovannino, segretario tecnico superiore, membro;
Tarozzi p. i. Amedeo, capo tecnico principale, membro;
Redaelli rag. Vittorio, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Federici p. i. Alfonso, capo tecnico principale, membro;
Gamberi Migliori geom. Lino, segretario tecnico capo, membro;
Ronchi Enrico, segretario capo, segretario;
Mattioli p. i. Lodovico, segretario tecnico capo, membro;
Ragazzini p. i. Angelo, capo tecnico superiore a. r., membro;
Muratori Renato, coadiutore capo, segretario;
Bernardo p. i. Luigi, capo tecnico principale, membro;
Budriesi geom. Renato, segretario tecnico capo, membro;
Roversi Adriano, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Reali dott. ing. Luciano, ispettore capo, presidente;
Giorgi p. i. Giuseppe, capo tecnico sovr., membro;
Toni p. i. Pier Giovanni, capo tecnico principale, membro;
Mannelli Ugo, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissioni:

Dell'Agnello p. i. Andrea, segretario tecnico superiore, membro;
Bernetti p. i. Carlo, capo tecnico principale, membro;
Giovacchini Brunero, coadiutore capo, segretario;
Piaggio p. i. Walter, capo tecnico superiore, membro;
Boccalini Salvatore, capo tecnico principale, membro;
Marinari Alberto, coadiutore capo, segretario;
Bartolomei ing. Vincenzo, ispettore principale, membro;
Bimbi p. i. Ugo, capo tecnico principale, membro;
Sabatini Enzo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Seccia dott. Gino, ispettore principale, presidente;
Damia p. i. Egisto, capo tecnico superiore, membro;
Murazio p. i. Mario, segretario tecnico superiore, membro;
Pauri Sergio, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissioni:

Napoleoni p. i. Angelo, segretario tecnico capo, membro;
Izzo Salvatore, capo stazione sovr. a. r., membro;
Spagnoli Giuseppe, coadiutore capo, segretario.
Tarantino Corrado, ispettore principale, membro;
Boisi p. i. Telemaco, capo tecnico superiore, membro;
Ciculi Federico, coadiutore capo, segretario;
Del Rosso p. i. Mario, segretario tecnico capo, membro;
Lancia Luigi, capo stazione sovr. a . r., membro;
Bartocci Luigi, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Cuomo ing. Gaetano, ispettore capo, presidente;
Plachesi p. i. Pasquale, capo tecnico sovr., membro;
Grasso p. i. Pietro, segretario tecnico superiore di 1ª classe, membro;
Ferraro Mario, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

De Masi p. i. Rodolfo, segretario tecnico capo, membro;
Imparato p. i. Emilio, capo tecnico superiore, membro;
D'Onofrio Renato, coadiutore capo, segretario;
Caprio p. i. Mario, segretario tecnico capo, membro;
Russo p. i. Giuseppe, capo tecnico principale, membro;
Pianese dott. Crescenzo, segretario principale, segretario;
Camardella p. i. Gioacchino, segretario tecnico superiore, membro;
Grilli Luigi, capo tecnico principale, membro;
Luiso Arnaldo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Nocera dott. ing. Giovanni, ispettore principale, presidente;
Mulonia p. i. Pasquale, capo tecnico superiore, membro;
Caminiti p. i. Rodolfo, capo tecnico principale, membro;
Mafrici Pietro, segretario principale, segretario.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Gagliardo dott. ing. Domenico, ispettore capo, presidente;
Di Giorgio dott. Domenico, ispettore principale, membro;
Russo p. i. Lucio, capo tecnico principale, membro;
Borino p. i. Pietro, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Ferrante dott. ing. Domenico, ispettore capo, presidente;
Chiari p. i. Stefano, segretario tecnico capo, membro;
Dalmonte p. i. Ubaldo, capo tecnico principale, membro;
Marcis Polibio, segretario principale, segretario.

Roma, addì 1° dicembre 1967

(12753) *Il direttore generale:* FIENGA

Nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i compartimenti sotto indicati;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a settecentocinquanta posti di conduttore in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni esaminatrici:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Ferrua dott. Nicola, ispettore capo, presidente;
Pezzati dott. Vincenzo, ispettore principale, membro;
Genon rag. Giovanni, capo personale viaggiante superiore, membro;
Rovaretto Rosanna n. Marinone, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Raccone geom. Giovanni, ispettore capo a r., membro;
Dutto Pierino, capo gestione sovr., membro;
Accossato Giuseppe, segretario capo, segretario;
Valente rag. Timoteo, ispettore principale a. r., membro;
Rondi Giovanni, capo personale viaggiante superiore, membro;
Zaffiro rag. Vincenzo, segretario capo, segretario;
Pecchiura Antonio, ispettore principale a. r., membro;
Turri Adone, capo gestione superiore, membro;
Moriondo geom. Carlo, segretario capo, segretario;
Garavelli dott. Mario, ispettore principale, membro;
Borgis Luigi, controllore viaggiante superiore, membro;
Mentuccia geom. Giuseppe, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Faggiano dott. ing. Ivan, ispettore capo, presidente;
Bertoni dott. Mario, ispettore di 1ª classe, membro;
Mangino Aldo, revisore superiore, membro;
Antomelli Renzo, segretario superiore di 1ª classe, segretario.

Sottocommissioni:

Mattiello dott. Renato, ispettore principale, membro;
Anfossi Agostino, segretario superiore di 1ª classe, membro;
Pagani Enrico, coadiutore capo, segretario;
Lo Cicero dott. Nicolò, ispettore principale, membro;
Bruni Arturo, segretario superiore, membro;
Maccari Armando, coadiutore capo, segretario;
Della Bella dott. Enrico, ispettore principale, membro;
Gasparini Aldo, segretario superiore, membro;
Morganti dott. Mario, revisore capo, segretario;
Piovesan Italo, ispettore principale, membro;
Mocchi Angelo, segretario superiore, membro;
Cirillo Pietro, capo stazione principale, segretario;
Russo dott. Antimo, ispettore principale, membro;
Leoncini rag. Angelo, segretario superiore, membro;
Rebollini Raul, revisore capo, segretario;
Crescenti dott. Raffaele, ispettore principale, membro;
Manzo Ugo, capo stazione superiore, membro;
Campidoglio Napoleone, revisore capo, segretario;
Dini dott. Gesualdo, ispettore principale, membro;
Salvatore Augusto, ispettore di 1ª classe, membro;
Guardiano Francesco, coadiutore capo, segretario;
Susanna dott. Gaetano, ispettore principale, membro;
Triulzi Carlo, ispettore prinncipale a. r., membro;
Giabbani Luigi, coadiutore capo, segretario;
Averna dott. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Mori Remo, segretario superiore, membro;
Cecamore Ledesmo, coadiutore capo, segretario;
Sabatini rag. Domenico, segretario superiore, membro;
Giannattasio Giuseppe, capo gestione superiore a. r, membro;
Battaglino Pietro, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Coronco dott. ing. Luigi, ispettore capo, presidente;
Fraccaroli dott. Mario, ispettore di 1ª classe, membro;
Rossi Sergio, revisore superiore di 1° classe, membro;
Lastri Francesco, coadiutore capo, segretario;
Calà Salvatore, interprete principale, membro aggiunto per le lingue inglese e tedesca;
Gasparini Gastone, interprete principale, membro aggiunto per la lingua francese.

Sottocommissioni:

Governo dott. Augusto, ispettore principale, membro;
Bellantoni Michele, segretario superiore di 1ª classe, membro;
Motta rag. Guerrino, segretario capo, segretario;
Antolini dott. Sergio, ispettore principale, membro;
Falezza Orlando, revisore capo, membro;
Franceschini rag. Arnaldo, segretario capo, segretario;
Cardini dott. Giorgio, ispettore principale, membro;
Bouchè dott. Ennio, ispettore di 1ª classe, membro;
Terenziani rag. Umberto, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Utzeri dott. Antonio, ispettore capo, presidente;
Cavanna dott. Mario, ispettore principale, membro;
Ferreri Antonio, capo personale viaggiante superiore, membro;
Arancio geom. Pietro, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Nerozzi dott. Alvaro, ispettore principale, membro;
Martino Felice, capo personale viaggiante superiore, membro;
Bevegni rag. Alessio, segretario capo, segretario;
Monaco dott. Francesco, ispettore principale, membro;
Bruschi-Presenti rag. Antonio, capo stazione superiore, membro;
Arditi rag. Bernardo, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Manfrini dott. Marcello, ispettore capo, presidente;
Gallo dott. ing. Vincenzo, ispettore principale, membro;
Collina Luigi, capo personale viaggiante superiore, membro;
Pasi Guido, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Fornari dott. Giovanni, ispettore principale, membro;
Calzi Ugo, capo stazione superiore a. r. membro;
Lucchi geom. C. Alberto, segretario capo, segretario;
De Pasquale rag. Giuseppe, ispettore principale, membro;
Rizzi Adriano, capo personale viaggiante superiore a. r., membro;
Benedettini Anacleto, coadiutore capo, segretario;
Gallorini dott Bruno, ispettore principale, membro;
Pasquariello Gennaro, capo stazione superiore a. r., membro;
Coppini Carlo, coadiutore capo, segretario;
Palazzo Francesco, ispettore di 1ª classe, membro;
Giacomoni Angelo, capo personale viaggiante superiore a. r., membro;
Gherardi Ariosto, coadiutore capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Piccinini dott. ing. Marcello, ispettore capo, presidente;
Bazzani Francesco, capo stazione superiore, membro;
Cambilargiu dott. Francesco, ispettore capo superiore a. r., membro;
Genga Argio, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Gileno dot. Nicola, ispettore principale, membro;
Pelagalli Giovanni, controllore viaggiante superiore, membro;
Braconcini Bruno, coadiutore capo, segretario;
Cingolani dott. Guido, ispettore principale, membro;
Franceschini Goffredo, capo stazione superiore, membro;
Del Soldato rag. Giorgio, segretario capo, segretario;
De Palatis dott. Francesco, ispettore principale, membro;
Rogolino p. i. Domenico, capo stazione superiore, membro;
Scalia Sergio, segretario capo, segretario;
Pitruzzella dott. Salvatore, ispettore principale, membro;
Ladi Aroldo, capo gestione superiore, membro;
Paganini Giorgio, segretario superiore, segretario;
Grillini dott. Adriano, ispettore principale, membro;
Di Fonzo Pasquale, capo personale viaggiante superiore, membro;
Pantaleoni Pietro, coadiutore capo, segretario;
Peroni dott. Italo, ispettore capo, membro;
Zoppelletto rag. Antonio, capo stazione superiore, membro;
Lucaferri rag. Augusto, segretario capo, segretario;
Cutroni dott. Paolo, ispettore di 1ª classe, membro;
Gennarini Francesco, capo gestione superiore, membro;
Albano rag. Giuseppe, segretario capo, segretario;
Povegliano dott. Rodolfo, ispettore principale, membro;
Di Panfilo Paolo, capo gestione superiore, membro;
Iacobacci Giulio, segretario capo, segretario.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Brancaccio dott. Raffaele, ispettore capo, presidente;
Di Bello dot. Furio, ispettore principale, membro;
Pantellini Nestore, capo gestione superiore, membro;
Contardi dott. Giovanni, segretario capo, segretario.

Sottocommissioni:

Albanese dott. Cesare, ispettore capo a. r., membro;
Rufolo Felice, capo stazione superiore, membro;
Di Scala Vittorio, coadiutore capo, segretario;
Buzzo Remigio, ispettore capo a. r., membro;
Sparavigna Luigi, capo stazione superiore, membro;
Milone Antonio, coadiutore capo, segretario;
Serpe dott. Mario, ispettore principale, membro;
Gioia Mario, capo personale viaggiante superiore a. r., membro;
Marsala Giovanni, coadiutore capo, segretario;
Vitiello dott. Felice, ispettore principale, membro;
Vulcano Alberto, capo gestione sovr., membro;
Gaudiosi Luigi, coadiutore capo, segretario.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(12754)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2331 del 30 aprile 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Iglesias;
Visto il successivo decreto n. 3199 del 13 giugno 1967, con cui fu nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali e gli atti rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertata la loro regolarità;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Dodero dott. Giuseppe . . . . punti 164,210
2. Nurchis dott.ssa Amalia . . . » 157,105
3. Bonfiglio dott. Biagio . . » 136,364

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari ed a quello del comune di Iglesias.

Cagliari, addì 18 novembre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5124 in data 18 novembre 1967, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario di Iglesias;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Dodero Giuseppe, primo nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Iglesias.
Il dott. Dodero assumerà servizio entro il 4 dicembre 1967.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari ed a quello del comune di Iglesias.

Cagliari, addì 18 novembre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(12460)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 67/722/4ª del 24 febbraio 1967 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1966 nelle sedi di Brindisi e di Villa Castelli della provincia di Brindisi;
Visto il proprio decreto n. 67/3297/4ª del 24 agosto 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti i verbali della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto nelle sedi di Brindisi e Villa Castelli della provincia di Brindisi, vacanti al 30 novembre 1966:

1. Pompilio Francesco . . . . . punti 56,901
2. Santoro Francesco, invalido di guerra . » 51,988

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brindisi, della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 27 novembre 1967

Il medico provinciale: PERNA

(12599)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4364, del 29 novembre 1966, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia;
Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formulata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 25 novembre 1967;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;
Visto, ancora, il proprio decreto n. 13289, in data 20 novembre 1967, con cui il candidato dottor Luigi Santus fu ammesso «con riserva» a partecipare allo stesso concorso, in forza dell'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1825/67 reg. ric., del 17 novembre 1967;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico leggi sanitarie, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, 55 e 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1. Barni Giorgio	punti	69,405
2. Savoldi Armando	»	68,113
3. Ruggeri Carlino	»	66,450
4. Santus Luigi (ammesso con riserva)	»	66,200
5. Rineri Matteo	»	53,547

Con separato decreto si provvederà alla dichiarazione del vincitore;

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, nonchè a quello della prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 29 novembre 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13375, in data 29 novembre 1967, con cui è stata approvata la graduatoria dei cinque candidati idonei per il posto di veterinario igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati suddetti;

Considerato che il dottor Luigi Santus venne ammesso al concorso di che trattasi « con riserva », in forza dell'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1826/67 reg. ric., del 17 novembre 1967;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, 55 e 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dottor Giorgio Barni è dichiarato vincitore del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di vigilanza, ispezione e polizia veterinaria del comune di Brescia;

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, inoltre, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, nonchè a quello della prefettura e del comune di Brescia.

Brescia, addì 29 novembre 1967

(12667) *Il veterinario provinciale*: PONZANELLI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2076-AA.6/6 in data 31 dicembre 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1728-AA-6/6 in data 1° agosto 1967, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori svolti nonchè la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei, formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le successive modificazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, riguardanti i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1966:

1. Simio Carmelo	punti	66,809	su 120
2. Magni Vittorio	»	63,556	»
3. Piccotin Giuseppe	»	63,508	»
4. Baldi Guido	»	59,072	»
5. Zattarin Antonio Fernando	»	58,091	»
6. Burlini Luigi	»	56,781	»
7. Galuppo Bruno	»	54,970	»
8. Agostini Dino	»	51,587	»
9. Ghiringhelli Antonio	»	51,500	»
10. Soldà Alessandro (nato l'8 dicembre 1936)	»	51,000	»
11. Fantinati Luciano (nato il 9 agosto 1938)	»	51,000	»
12. Nardotto Antonio	»	50,000	»
13. Crespi Antonio	»	50,000	»
14. Favero Gabriele	»	49,000	»
15. Mutti Amerigo	»	48,500	»
16. Venerus Renato	»	48,000	»
17. Pirocca Graziano	»	47,000	»
18. Gobbi Walter	»	46,523	»
19. Fava Giancarlo.	»	45,000	»
20. Iannetti Renato	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 28 novembre 1967

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte del Consorzio veterinario tra i comuni di Bovolenta, Maserà, Casalserugo, Polverara e del Consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena, vacanti al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modificazioni successive apportate al regolamento stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi stabilito dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Simio Carmelo, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Bovolenta, Masera, Casalserugo, Polverara;

Il dott. Magni Vittorio, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, S. Elena.

I presidenti del Consorzio veterinario di Bovolenta, Maserà, Casalserugo, Polverara e del Consorzio veterinario di Vescovana, Barbona, Granze, e S. Elena, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 28 novembre 1967

Il veterinario provinciale: BERTI

(12668)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1967, n. 25.
Esercizio di funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 5, n. 16 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 21 *novembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni trasferite all'amministrazione regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, sono esercitate nei modi ed a mezzo degli organi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore dell'igiene e della sanità:

a) alla determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni effettuate dagli ufficiali sanitari e dai veterinari condotti nell'esclusivo interesse dei privati;

b) alla determinazione dei compensi dovuti alle provincie per indagini d'interesse privato presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi;

c) all'approvazione delle speciali tariffe per le prestazioni dei sanitari condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ed all'assistenza zooiatrica gratuita;

d) alla concessione di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e l'esercizio di case od istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, di case o pensioni per gestanti, nonchè di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico;

e) alla determinazione della pianta organica delle farmacie;

f) alla chiusura, per ragioni sanitarie, di stabilimenti ed esercizi pubblici dove si producono, si conservano, si smerciano e si consumano le sostanze alimentari e le bevande.

Art. 3.

Sono devolute all'assessore dell'igiene e della sanità le attribuzioni concernenti:

a) vigilanza tecnica sugli enti pubblici, che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, e sugli istituti di cui all'articolo 2, lettera *d*);

b) designazione di componenti di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri;

c) designazione dei funzionari regionali nelle commissioni di concorso di cui al n. 10 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

d) nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi a posti di sanitari condotti e di direttori di macelli comunali;

e) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di farmacie di nuova istituzione; trasferimenti di sede di farmacie; nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi, per farmacie di nuova istituzione e per quelle già esistenti, e nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi;

f) chiusura — nei casi previsti dall'articolo 193, ultimo comma, del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni — di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, di case o pensioni per gestanti, di gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico.

Art. 4.

In forza dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, fino a quando non sarà diversamente disposto con altra legge regionale, tutte le attribuzioni diverse da quelle menzionate negli articoli 2 e 3 continueranno ad essere esercitate — seconda la rispettiva competenza territoriale — dagli organi periferici del Ministero della sanità, ai quali è demandato altresì:

a) di curare gli adempimenti connessi all'esercizio delle attribuzioni, di cui agli articoli 2 e 3, secondo le direttive della giunta regionale;

b) di adottare, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di cui alle lettere *f*) dell'articolo 2 e *f*) dell'articolo precedente.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 14 novembre 1967

BERZANTI

(11177)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.